

AVV. SIMONA MANCA
Patrocinante in Cassazione
Piazza Municipio n. 6
73019 Trepuzzi (Le) tel./fax 0832/1815193-4
PEC: manca.simona@ordavvle.legalmail.it

184

ORIGINALE

URGENTE

TRIBUNALE CIVILE DI LECCE

SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART. 700 C.P.C. N. 11403/16

PER: FONTO' BARBARA (C.F. : FNTBBR71E57E506J), nata a Lecce il 17.05.1971, ed elettivamente domiciliata in Trepuzzi (LE) Piazza Municipio n. 6, presso lo studio dell'Avv. Simona Manca (C.F.: MNCSNM70P60I119N; tel./fax 0832/1815193-4 pec: manca.simona@ordavvle.legalmail.it), dalla quale è rappresentata e difesa giusto mandato a margine dell'originale del presente atto.

CONTRO: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, in persona del Ministro *p.t.*, domiciliato per legge presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato in Lecce alla Via Rubichi.

mandato a margine dell'originale
llh

PER

Ottenere un provvedimento cautelare che obblighi il MIUR ad attribuire alla ricorrente, nell'ambito della fase C della procedura di mobilità degli insegnanti della scuola secondaria di secondo grado (classe di concorso A019 - discipline giuridiche ed economiche) per l'a.s. 2016/2017, punti di servizio pre-ruolo svolto in una scuola paritaria e quindi un punteggio complessivo di 45 punti (+ 6 per l'ambito di ricongiungimento al coniuge) in luogo dei 21 attribuiti, nonché la conseguente assegnazione all'ambito 0017 LE1 in luogo di quello assegnato (Ambito 0008 Emilia Romagna/Cesena) ovvero ad un ambito viciniore a quello di LE1 tra quelli da lei indicati nella domanda di mobilità in ordine di priorità, ma sempre in

26349
UNEP CORTE APPELLO LECCE
Mod. A-Ter
Mod. A-Bis
N.
A CARICO DELL'UFFICIARIO
Lecce il ...
L'Ufficiale Giudiziario

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
30 AGO 2016
L'UFFICIALE GIUDIZIARIO

Puglia, o – ancora - il provvedimento che il Giudice riterrà, anche ove occorra, la ripetizione dei trasferimenti interprovinciali della classe di concorso ex A019 della fase C, previa disapplicazione di tutti gli atti o provvedimenti a tanto ostativi, compresi l'O.M. nn. 241 dell'08.04.2016, il C.C.N.I. sulla mobilità dei docenti per l'a.s. 2016/2017 siglato l'08.04.2016, i provvedimenti degli USR Puglia - Ambiti Territoriali Provinciali della Puglia che hanno pubblicato le risultanze della mobilità territoriale per ambiti della fase C della scuola superiore di secondo grado disposti dal MIUR.

FATTI



La prof.ssa Fontò è insegnante di ruolo di scuola secondaria superiore classe di concorso A019 – discipline giuridiche ed economiche , secondo la vecchia tabella) , assunta a tempo indeterminato *con decorrenza giuridica* a.s. 2015/2016 con la fase C del piano straordinario del 2015 previsto dalla LEGGE 13 luglio 2015, n. 107.

Quest'anno ha prestato servizio presso il Liceo Scientifico "C. De Giorgi" di Lecce ove è titolare fino al 31.08.2016 (allegato 1).

Ella, al momento dell'assunzione aveva già ben 8 anni di servizio pre-ruolo ed era in possesso dei titoli richiesti per l'insegnamento delle discipline giuridiche ed economiche.

Questa lunga esperienza lavorativa e formativa le ha consentito di maturare punteggio e professionalità.

Entrata in ruolo l'anno scorso con lo scorrimento della graduatoria ad esaurimento degli insegnanti della scuola secondaria di secondo grado, classe di concorso A019, in virtù del piano straordinario di assunzioni previsto dalla legge n. 107/2015, ed esattamente con la fase C, la ricorrente ha partecipato alla mobilità territoriale per l'assegnazione dell'ambito a livello nazionale dei docenti assunti nell'a.s. 2015/2016 nelle fasi B e C da GAE (v. art. 1 comma 108 della legge n. 107/2015).

Nella domanda, la ricorrente ha dichiarato e documentato – tra le altre cose - gli anni di pre-ruolo e le attestazioni necessarie ai fini del comune ricongiungimento (v. allegato 2).

A seguito della domanda, le è stato notificato un tabulato con il punteggio riconosciuto (v. allegato n. 3): **21 punti base (+ 6 per l'ambito di ricongiungimento al coniuge)** ed una serie di altre indicazioni accessorie (relative ad anzianità, esigenze di famiglia, titoli generali, precedenza posto speciale o di sostegno, scuole speciali).

Il punteggio calcolato dal MIUR e il suo *status* non sono corretti poiché non sono stati riconosciuti gli anni di insegnamento pre-ruolo svolti presso la scuola paritaria non statale I.T.C. "ICOS" di Lecce, dal 2001/2002 al 2005/2006 e dal 2007/2008 al 2009/2010 per complessivi 8 anni.

Tale servizio di pre-ruolo, secondo l'allegato D del CCNI sulla mobilità, vale 3 punti ad anno per un totale di 24 punti non riconosciuti (3 punti per ciascuno degli 8 anni svolti presso la scuola paritaria).

Le sono stati invece riconosciuti soltanto punti 3 per l'unico anno pre-ruolo svolto presso scuola Statale (2006/2007 presso I.T.C "De Viti – De Marco" di Casarano).

Alla Fontò, invece, si sarebbero dovuti riconoscere 27 punti per il totale del servizio pre-ruolo svolto; cioè 24 punti per gli anni svolti presso la scuola paritaria ed ulteriori 3 punti per l'unico anno svolto presso la scuola statale, **per complessivi 45 punti, più 6 per l'ambito di ricongiungimento al coniuge.**

La ricorrente, tuttavia, sperava che sarebbe stata esaudita la sua richiesta di assegnazione all'Ambito 0017 LE1 ovvero di ambiti vicini per l'avvenuta attribuzione del punteggio complessivo di punti 27 (12 per l'abilitazione, più 3 per l'unico anno di pre-ruolo presso scuola Statale, più 6 per il numero di figli di età superiore a sei anni, ma non superiore a diciotto, più 6 per il ricongiungimento), comprensivo del punteggio aggiuntivo per il comune ricongiungimento.

Purtroppo, invece, in data 13.08.2016 (v. allegato n. 4) è stata comunicata alla ricorrente, da parte dell'Ufficio Amministrativo competente del Miur, l'assegnazione della nuova sede scolastica: *Ambito 0008 Emilia Romagna (Cesena) posto comune classe di concorso A019 - discipline giuridiche ed economiche.*

Il sistema assurdo costruito dal MIUR e – soprattutto - l'erroneo mancato riconoscimento del punteggio relativo al servizio pre-ruolo prestato presso scuola Statale paritaria (come si ripete, 8 anni) hanno fatto sì che la Fontò,

pur con tanti anni di servizio (10 in tutto, tra ruolo e pre-ruolo), oltre al punteggio riconosciutole per il comune ricongiungimento, non fosse trasferita nell'Ambito 0017 o in quelli vicini, dove invece sono stati trasferiti su posto comune insegnanti con minore punteggio rispetto a quello che le sarebbe dovuto essere riconosciuto (se le avessero conteggiato gli anni di pre-ruolo presso scuola paritaria), come si evince dai bollettini dei trasferimenti di scuola secondaria di II° grado allegati (**v. allegato n. 5**).

Da questi bollettini si ricava, infatti, che se alla Fontò fossero stati riconosciuti i 3 punti previsti per ogni anno di pre-ruolo presso scuola non Statale paritaria (24 punti, cioè 3 punti per 8 anni di pre-ruolo presso scuola paritaria, secondo quanto previsto dall'Allegato D – Tabella di Valutazione dei Titoli alle Ordinanze Ministeriali 8 aprile 2016 NN. 241 e 244, relative alla “Mobilità personale Docente Educativo ed Ata” ; il punto I, lettera B) della detta tabella D, quanto alla “Anzianità di Servizio”, prevede, infatti, che *“per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera e per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo prestato nella scuola dell'infanzia”* vanno riconosciuti punti 3), avrebbe raggiunto complessivi **punti 51 (12 per il concorso, più 27 - per tutti i 9 anni di pre-ruolo -, 6 per il numero di figli di età superiore a sei anni, ma non superiore a diciotto, più ulteriori 6 per il ricongiungimento comune)**, superando un cospicuo numero di insegnanti che con punteggio inferiore hanno avuto l'assegnazione

all'ambito 0017 LE1 (e altrettanti negli ambiti vicini indicati dalla ricorrente in ordine di preferenza nella sua domanda di mobilità).

Ciò – si ribadisce – è avvenuto sicuramente a causa di un errore di valutazione da parte dell'Amministrazione Scolastica ; ma una cosa è certa, di questi errori non può pagare un prezzo così alto un'insegnante rimasta precaria per 10 anni nella scuola e con una situazione familiare che non le consente di allontanarsi dalla famiglia.

La ricorrente ha anche presentato reclamo in data 21.07.2016 (**allegato n. 6**), così come indicato dal MIUR per i casi di errore materiale, ma purtroppo essi non hanno avuto alcun esito ed il 1° settembre dovrà prendere servizio in Emilia Romagna (ambito 0008 Cesena).

Questi errori stanno determinando l'esodo di migliaia di docenti del Sud in scuole del Nord dopo aver svolto sempre servizio e radicato le proprie famiglie in provincia di Lecce.

Quello che sta avvenendo non è solo frutto di scelte politiche che, in quanto tali, sono opinabili, ma di scelte in aperta violazione di leggi dello Stato e della Costituzione; e in questa sede è quello che conta.

Ciò premesso, la docente Fontò Barbara è costretta a presentare ricorso ex art. 700 c.p.c. per il riconoscimento dei suoi diritti e a richiedere l'adozione di un provvedimento cautelare che le consenta di insegnare nell'ambito che le spetta

DIRITTO

Preliminarmente, è bene fare un breve excursus del quadro normativo che regola i movimenti dei docenti per l'a.s. 2016/2017.

La mobilità del personale docente per l'a.s. 2016/2017 è disciplinata dall'O.M. n. 241 dell'08.04.2016 e dal C.C.N.I. sulla mobilità siglato l'08.04.2016, e trova le sue norme base nella legge n.107/2015 art. 1 comma 108.

Tale impianto normativo serve sia ai docenti di ruolo assunti antecedentemente al piano straordinario del 2015, sia a quelli assunti con detto piano, al fine di ottenere l'ambito territoriale di titolarità

E dunque, con la legge n. 107/2015, la c.d. legge sulla *buona scuola*, il legislatore ha previsto (v. allegati) un *piano straordinario di mobilità territoriale e professionale*, stabilendo che ad esso vi avrebbero preso parte, innanzitutto, i docenti assunti a tempo indeterminato entro l'a.s. 2014/2015 e, successivamente, quelli assunti con il piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98 lettere b) e c) e assegnati su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016.

La riforma della "buona scuola", dunque, legge-madre per quanto riguarda il piano straordinario della mobilità, prevede un ordine cronologico delle operazioni che privilegia i docenti assunti prima dell'a.s. 2014/2015 su quelli assunti in ruolo nell'a.s. 2015/2016.

L'O.M. n. 241 dell'08.04.2016 e il CCNI sulla mobilità siglato l'08.04.2016 hanno quindi suddiviso il piano della mobilità in 4 fasi che si susseguono in ordine cronologico: FASE A, FASE B, FASE C E FASE D.

La FASE A, è relativa ai movimenti provinciali dei docenti assunti entro l'a.s. 2014/15 e successivamente quelli assunti nel 2015/16 nella fase 0 ed A.

La FASE B, è relativa alla mobilità interprovinciale degli assunti entro il 2014/2015 e, successivamente, la mobilità su ambiti degli assunti nel 2015/2016 da fase B e C da graduatoria di merito del concorso 2012.

La FASE C è relativa alla mobilità su ambiti degli assunti nel 2015/2016 da fase B e C da graduatoria ad esaurimento.

La FASE D è relativa alla mobilità interprovinciale degli assunti nel 2015/2016 nelle fasi 0 ed A e nelle fasi B o C dalla graduatoria del concorso 2012

La fase che interessa il caso di specie è la fase C: la Fontò è stata infatti assunta nel 2015/2016 mediante lo scorrimento delle GAE della scuola primaria della Provincia di Lecce.

In effetti, la ricorrente, abilitata all'insegnamento nella classe di concorso A019 – discipline giuridiche ed economiche -, ha avanzato domanda di mobilità territoriale per l'assegnazione dell'ambito di servizio a livello nazionale.

Ella ha indicato tra i titoli di servizio n.9 anni di pre-ruolo svolti in parte nella scuola statale (uno, segnatamente l'anno scolastico 2006/2007 presso l'I.T.C "De Viti – De Marco" di Casarano) e in massima parte presso una scuola non statale paritaria (complessivi 8 anni presso l'I.T.C. "ICOS" di Lecce, dal 2001/2002 al 2005/2006 e dal 2007/2008 al 2009/2010).

L'ufficio scolastico provinciale di Lecce, in data 16 luglio 2016, ai fini della valutazione di detta domanda ha notificato alla istante un tabulato con il seguente punteggio :

punteggio base	21.0
punteggio aggiuntivo su sostegno	0.0
punteggio aggiuntivo per il comune ricongiungimento	6.0
punteggio aggiuntivo per il comune assistenza figlio	0.0

Alla Fontò – dunque - è stato considerato un numero complessivo di anni di servizio pre-ruolo pari ad uno (quello svolto nell'anno scolastico 2006/2007 presso l'I.T.C. "DE Viti – De Marco" di Casarano).

Tuttavia, la ricorrente ha esercitato la stessa professione anche negli otto anni antecedenti all'assunzione in ruolo presso Istituto di Istruzione Secondaria Superiore PARITARIO (come si ripete, dal 2001/2002 al 2005/2006 e dal 2007/2008 al 2009/2010 presso l'I.T.C. "ICOS" di Lecce).

Orbene, appare evidente che l'Ufficio Scolastico Provinciale di Lecce è incorso in un macroscopico errore di diritto allorché ha ritenuto, inspiegabilmente ed in palese violazione dell'art.1 co.2 e 4 della legge n.62/2000, di non riconoscere alla prof.ssa Fontò alcun punteggio per il servizio pre-ruolo prestato presso l'Istituto PARITARIO sopra indicato.

A tal proposito, va nuovamente richiamato il contenuto dell'Allegato D – Tabella di Valutazione dei Titoli alle Ordinanze Ministeriali 8 aprile 2016

NN. 241 e 244, relative alla “Mobilità personale Docente Educativo ed Ata”.
Il punto I, lettera B) della detta tabella D, quanto alla “Anzianità di Servizio”,
prevede, infatti, che *“per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio
di ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera e per ogni anno
di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo prestato nella scuola
dell’infanzia”* vanno riconosciuti punti 3.

E’ evidente quindi che la norma non effettua alcun distinguo tra servizio
prestato presso Scuole Statali o paritarie. D’altra parte, una simile
distinzione – ove mai vi fosse in tabella o nel CCNI - sarebbe illegittima per
violazione della già citata norma prevista dalla legge n.62/2000, degli artt.
3, 51 e 97 della Costituzione, nonché del principio di non discriminazione
dei lavoratori a tempo determinato sancito dalla clausola 4 della Direttiva
CE n.99/70.

Infatti, la legge n.62/2000 all’art. 1 comma 2 prevede : *“si definiscono
scuole paritarie, a tutti gli effetti degli ordinamenti vigenti, in particolare
per quanto riguarda l’abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi valore
legale, le istituzioni scolastiche non statali, comprese quelle degli enti locali,
che, a partire dalla scuola dell’infanzia, corrispondono agli ordinamenti
generali dell’istruzione, sono coerenti con la domanda formativa delle
famiglie e sono caratterizzate da requisiti di qualità ed efficacia di cui ai
commi 4, 5 e 6.”*. I requisiti per l’ottenimento dello *status* di scuola paritaria
ed il procedimento di accertamento del possesso originario, della
valutazione, della permanenza e del riconoscimento di detti requisiti da parte

del MIUR sono disciplinati dai successivi commi 4, 5 e 6 della detta legge n.62/2000. Per quel che qui ci occupa, non occorre richiamare tale parte della norma ; ciò in quanto l'istituto non statale presso il quale ha prestato il servizio pre-ruolo- la ricorrente – denominato I.T.C. "ICOS" di Lecce - ha avuto il riconoscimento dello status di scuola paritaria sin dal 2002 (DD.DD. G.G. 31/01/2002).

Le disposizioni sono molto chiare e non possono essere violate da norme di rango inferiore come, nel caso specifico l'O.M. n. 241/2016 o il C.C.N.I. sulla mobilità 2016/2017, né tantomeno dai provvedimenti amministrativi del MIUR e degli Uffici territoriali che hanno, rispettivamente, disposto e pubblicato i trasferimenti.

Così come pure la Direttiva CE n. 99/70, che sancisce un principio di non discriminazione dei lavoratori a tempo determinato che, pur previsto a tutela dei lavoratori a tempo determinato rispetto a quelli a tempo indeterminato, è estensibile analogicamente al caso che ci occupa e deve poter mettere al riparo – in una lettura di tipo ordinamentale della norma- anche i lavoratori a tempo determinato delle scuole paritarie rispetto a quelli delle scuole statali.

L'omesso riconoscimento del punteggio per il servizio svolto presso istituti di istruzione paritari, ai fini della ricostruzione dell'anzianità di servizio dei docenti, contrasta, inoltre, in maniera del tutto illogica e incomprensibile, con altra norma vigente e già applicata in altra recente fattispecie fortemente analoga a quella che ci occupa: la legge n. 333 del 20.08.2011 che ha

AVV. SIMONA MANCA
Patrocinante in Cassazione
Piazza Municipio n. 6
73019 Trepuzzi (Le) tel./fax 0832/1815193-4
PEC: manca.simona@ordavvle.legalmail.it

convertito il D.L. n. 255 del 3.7.2011 n. 255, di cui la stessa ricorrente, come altri docenti nella sua stessa condizione, ha beneficiato, nel momento dell'aggiornamento del punteggio nelle GAE.

Detta legge, all'art. 2 co.2, prevede, ai fini dell'inserimento del personale docente nelle GAE (Graduatorie ad Esaurimento), che *"I servizi di insegnamento prestati dal 1° settembre 2000 nelle scuole paritarie (di cui alla legge 10 marzo 2000, n.62), sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali"*.

L'operatività di tale norma ha dunque consentito alla prof.ssa Fontò - e a molti suoi colleghi - di vedersi riconosciuto tutto il punteggio relativo al servizio pre-ruolo prestato nella scuola Paritaria ove ha insegnato, ai fini dell'aggiornamento della sua posizione in GAE, con la conseguente sua assunzione in ruolo nella corrispondente classe A019 nell'anno scolastico appena trascorso ! Si veda copia di estratto GAE aggiornate alla data del 21/07/2015 (Allegato n.7); la Fontò ha insegnato presso Istituto paritario, come si ripete, dal 2001/2002 al 2005/2006 e dal 2007/2008 al 2009/2010- mentre nell'anno scolastico 2006/2007 ha insegnato, come detto, presso scuola statale - ; si ripete che lo status di scuole paritarie di quell'istituto, a norma dell'art. 1 co.2, 4, 5 e 6 della legge n.62/2000, risulta dal già citato decreto Governativo del 08-31/01/2002

E' dunque paradossale e illogico, oltre che illegittimo, che si consenta a docenti come la ricorrente di far valere gli anni di servizio pre-ruolo nelle paritarie nelle GAE, tanto da determinare la loro assunzione a tempo

indeterminato, e poi sottrarre ad essi lo stesso punteggio nella procedura di mobilità. L'esperienza e la professionalità acquisite non sono le stesse? Possono mai essere utili soltanto ai fini dell'assunzione in ruolo e non anche per il trasferimento?

Premesso quanto sopra, vale la pena di evidenziare in diritto alcuni principi di carattere generale a sostegno dei rilevi sopra esposti.

La scuola paritaria in Italia ha sempre assolto un servizio la cui funzione educativa si inserisce nel principio di sussidiarietà sancito dal trattato di Maastricht che vede la sussidiarietà quale principio cardine dell'Unione Europea.

Si definiscono scuole paritarie, a tutti gli effetti degli ordinamenti vigenti, in particolare per quanto riguarda l'abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, le istituzioni scolastiche non statali, comprese quelle degli enti locali, che, a partire dalla scuola per l'infanzia, corrispondono agli ordinamenti generali dell'istruzione, sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie e sono caratterizzate da requisiti di qualità ed efficacia.

In virtù del paradigma normativo oggi presente, quindi, non si può applicare alcun discrimine tra un docente che ha prestato servizio presso una scuola statale ed un docente che ha svolto servizio presso una scuola privata.

La sopra citata legge n.62 del 2000, invero, rende in maniera inequivocabile il seguente principio : identifica le scuole private quali parte "integrante" e

“costitutiva” dell’unico sistema nazionale di istruzione e formazione. Questo, in altre parole, significa piena legittimità e legittimazione a svolgere la loro funzione educativa, di pari dignità a quella svolta dalle omologhe scuole statali. Dignità e parità che inevitabilmente deve essere riconosciuta ai docenti che prestano o hanno prestato servizio all’interno di questi istituti.

Ed infatti, il sistema nazionale d’istruzione, fermo restando quanto previsto dall’art.33, secondo comma, della Costituzione, è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali.

Pur tuttavia, nonostante il dettato normativo chiaro ed inequivocabile, il concetto di parità stenta a decollare nel nostro Stato, non essendo applicato in modo omogeneo e chiaro per tutti quei docenti interessati alla ricostruzione della propria carriera.

Eppure vi sono due risoluzioni, una del 1984 e un’altra del 2012, con le quali l’Europa unita ha richiamato a chiare lettere gli Stati perché non praticino alcuna discriminazione tra scuola statale e scuola paritaria, a pena, in difetto, della applicazione delle stesse sanzioni previste per coloro che violano i diritti umani fondamentali. In Olanda, Belgio, Germania, Francia Spagna questi principi sono pienamente recepiti. L’Italia, invece, fa fatica a fare questa scelta nonostante la sua grande tradizione giuridica. Parole importanti e codificate nella Costituzione - come autonomia, sussidiarietà, libertà di insegnamento, libertà di scelta educativa, pluralismo - creano inquietudine e timori nelle parti sociali, prima che nel legislatore. Vi è una insuperata e

storicizzata tendenza dell'ordinamento nazionale nella direzione di un sistema scolastico statalista, centralista ed egemone.

In definitiva, a ben guardare, tornando allo specifico della fattispecie che ci occupa, il mancato riconoscimento del servizio prestato presso le scuole paritarie ai fini della mobilità, dopo l'assunzione a tempo indeterminato, ad onta di una coerente interpretazione analogica dell'art. 2 co.2 legge n.333/2001 (relativa come detto all'inserimento in GAE), integra una violazione di numerosi principi giuridici, sia sotto il profilo dell'ordinamento sovranazionale che nazionale, sia di rango primario che ordinario :

- 1) violazione del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 della Direttiva 1999/70/CE (nel senso ut supra esposto) ;
- 2) violazione del principio di eguaglianza di cui all'art.3 Costituzione e dei principi contenuti negli artt. 51 e 97 della Costituzione ;
- 3) violazione del principio di non discriminazione tra i lavoratori di cui all'art.6 D.lgs. n.368/01 e art 45 co.2° D.Lgs. n.165/01 ;

Ciò premesso, si deve concludere che la prof.ssa Fontò, con il riconoscimento dei 24 punti relativi al servizio nella scuola non statale paritaria, avrebbe ottenuto 51 punti complessivi (6 per l'ambito di ricongiungimento, e 45 per gli altri), nella procedura di mobilità nazionale, e sarebbe stata di conseguenza assegnata all'ambito richiesto nella domanda di trasferimento come prima scelta 0017 LE1, o in quelli vicini, richiesti

in ordine di preferenza, ragione per cui ella è costretta a presentare ricorso ex art 700 c.p.c. per ottenere giustizia.

SUL PERICULUM IN MORA

Il *fumus boni juris* del presente ricorso emerge dalle considerazioni fin'ora rassegnate.

Quanto al *periculum in mora*, esso è *in re ipsa*.

L'anno scolastico comincia il 01.09.2016 e in tale data i docenti devono prendere servizio.

Se la ricorrente non ottenesse un provvedimento cautelare, sarebbe costretta a trasferirsi a 700 Km di distanza dalla sua terra, dai suoi affetti, dal suo mondo, nonostante la gavetta già fatta da tempo.

A ciò si deve aggiungere che la Fontò è madre di due figli, rispettivamente di 14 e 9 anni - come risulta dalla allegata dichiarazione comprovante le sue esigenze familiari (v. allegato n. 8), tanto da essere stata costretta a presentare anche domanda di assegnazione provvisoria (v. allegato n. 9).

E' evidente – dunque – che il tempo di attesa della decisione del merito frustrerebbe in maniera grave e decisamente irreparabile la ricorrente.

Tutto ciò premesso, la prof.ssa Fontò Barbara

CHIEDE

Che l'Ill.mo Giudice adito, riconosciuta la propria competenza e previ gli incombeni di legge, voglia fissare un'udienza e, stante la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 669 e ss c.p.c., emani un **provvedimento**

cautelare che obblighi il MIUR ad attribuire alla ricorrente, nell'ambito della fase C della procedura di mobilità degli insegnanti della scuola secondaria di secondo grado (classe di concorso ex A019 – discipline giuridiche ed economiche) per l'a.s. 2016/2017, punti 24 di servizio pre-ruolo svolto in una scuola paritaria e quindi un punteggio complessivo di **45 punti (+ 6 per l'ambito di ricongiungimento al coniuge)**, in luogo dei 21 attribuiti, nonché la conseguente assegnazione all'ambito 0017 LE1 in luogo di quello assegnato (Ambito 0008 Emilia Romagna - Ceseana) ovvero ad un ambito viciniore a quello di LE1 tra quelli da lei indicati nella domanda di mobilità in ordine di priorità, ma sempre in Puglia, o – ancora - il provvedimento che il Giudice riterrà, anche ove occorra, la ripetizione dei trasferimenti interprovinciali della classe di concorso ex A019 della fase C, previa disapplicazione di tutti gli atti o provvedimenti a tanto ostativi, compresi l'O.M. nn. 241 dell'08.04.2016, il C.C.N.I. sulla mobilità dei docenti per l'a.s. 2016/2017 siglato l'08.04.2016, i provvedimenti degli USR Puglia - Ambiti Territoriali Provinciali della Puglia che hanno pubblicato le risultanze della mobilità territoriale per ambiti della fase C della scuola secondaria di secondo grado disposti dal MIUR

Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario.

Ai fini del Testo Unico Spese di Giustizia si dichiara che il presente ricorso è di valore indeterminabile.

In via istruttoria si depositano i seguenti documenti:

- 1) contratto relativo al servizio di ruolo successivo all'assunzione in ruolo svolto presso il Liceo "De Giorgi" di Lecce ;
- 2) domanda di mobilità territoriale avanzata dalla ricorrente in data 26.05.2016 con allegata tabella relativa al servizio pre-ruolo prestato ;-
- 3) tabulato dell'USP Lecce indicante il punteggio riconosciuto alla ricorrente ;
- 4) comunicazione via e-mail del 13.08.2016 con la quale l'amministrazione scolastica indicava alla ricorrente l'attribuzione dell'ambito Emilia Romagna 0008 - Cesena ;
- 5) stralcio bollettini trasferimenti scuola secondaria di II grado ;
- 6) reclamo presentato dalla ricorrente in data 21.07.16 avverso l'attribuzione del predetto ambito 0008 Emilia Romagna ;
- 7) estratto GAE scuola secondaria di II grado attestante il punteggio relativo all'inserimento in ruolo della ricorrente ;
- 8) dichiarazioni personali relative all'esigenze familiari ;
- 9) domanda di assegnazione provvisoria ;
- 10) certificazione dell'I.T.C "ICOS" di Lecce agli anni di servizio pre-ruolo svolti dalla ricorrente.

Lecce, 30 agosto 2016.

(Avv. Simona Manca)





TRIBUNALE DI LECCE

Sezione Lavoro

Cron. _____

il Giudice del Lavoro dr. Luca Buccheri

letto il ricorso che precede iscritto al n. 11403/16 R.G. ;
Ritenuta la propria competenza;
visti gli artt. 700 e 669 bis e ss. c.p.c., nonché la legge 11 agosto 1973, n.533,
ritenuto che non sussistano le condizioni per provvedere in assenza di contraddittorio,

l'udienza del 20.3.16 ore 12,00 ^{FISSA} con prosecuzione per la decisione sull'istanza cautelare, con termine sino al 13.9.16 per la notifica del ricorso e del presente decreto.

Manda al ricorrente per la notifica del ricorso e del presente decreto alla controparte.
Lecce, 30.8.16

IL CANCELLIERE

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO F2
(Sergio GERARDI)

IL GIUDICE

dr. Luca Buccheri

Copia conforme al suo originale per uso notifica.
Lecce, 31. AGO. 2016

IL CANCELLIERE
L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO F2
(Antonello CARLUNGO)



RELATA DI NOTIFICAZIONE

A istanza come dagli atti, io sottoscritto a.u.g. presso l'Ufficio Unico di Lecce ho notificato l'antescritto atto a:

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE in persona del Ministro pro Tempore, presso **Avvocatura Distrettuale dello Stato** con sede in Lecce alla via Rubichi mediante consegna di copia conforme all'originale a mani di

• 1 SET. 2016

Avvocatura dello Stato a mani
di Petrachi Roberto
Dipendente lvi addetto
Funzionario UNEP
dott. Damerica Blago

NO
PPELLA



ORIGINALE

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia-Direzione Generale

Ufficio VI - Ambito territoriale per la provincia di LECCE

Via Cicolella, 11 - 73100 Lecce ~ tel. n. 0832/235111 / fax n. 0832/235330

Area I – Settore II - Contenzioso e Conciliazione

Udienza del 20/09/2015

Dott. Buccheri

TRIBUNALE DI LECCE

Sezione Lavoro

RICORSO EX ART. 700 C.P.C.

MEMORIA DIFENSIVA

PER

Per il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, nella persona del Ministro in carica, nonché Ufficio VI Ambito Territoriale Lecce, rappresentato e difeso, nella specifica vicenda contenziosa, dal dott. Luigi Frigoli e dalla dott.ssa Rosa Tanzarella, in servizio presso Ufficio VI – Ambito Territoriale per la Provincia di Lecce (PEC: usple@postacert.istruzione.it), ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c., come introdotto dal D.L.vo 80/98.

RESISTENTE

CONTRO

Fontò Barbara, rappresentata e difesa dall'avv. Simona Manca del foro di Lecce

RICORRENTE

FATTO

La ricorrente è stata assunta in ruolo (classe di concorso A019- discipline giuridiche e d economiche) nel corso dell'a.s. 2015/2016 ai sensi della L.107/15 – Fase C.

La stessa, per l'a.s. 2015/2016, ha prestato servizio presso il Liceo scientifico" di Lecce, sede provvisoria; successivamente, ha presentato domanda di mobilità per la scuola

DEPOSITATO IN
UDIBNRN 20/9/16

secondaria di secondo grado (classe di concorso A019), per l'a.s. 2016/2017, nella fase C (assegnazione sede definitiva su ambito dei docenti assunti in fase C- L. 107/2015).

Il MIUR, le ha assegnato la sede Emilia Romagna 008.

La docente Fontò rivendica l'assegnazione su un ambito della Puglia, in primis PUG017, o viciniori, in quanto, a suo dire, vanterebbe un punteggio maggiore rispetto a quello riconosciute in sede di valutazione della domanda di trasferimento.

Sul fumus boni juris


Nell'impugnare e contestare tutto quanto *ex adverso* dedotto e concluso, si precisa, innanzitutto, che la ricorrente, contrariamente a quanto dalla stessa sostenuto, **non ha diritto al riconoscimento del punteggio relativo al servizio pre-ruolo prestato nelle scuole paritarie.**

Occorre, innanzitutto, premettere che esistono diverse tipologie di scuole private riconosciute dal MIUR: Legalmente riconosciuta: è la scuola privata legalmente riconosciuta di I e II grado, in grado di rilasciare titoli di studio con valore legale come quella statale; paritaria: sono istituti non statali, compresi quelli degli enti locali, che rispettano gli obiettivi e gli standard fissati dal sistema pubblico di istruzione;

parificata: è la scuola elementare che ottiene il riconoscimento, anno dopo anno, attraverso una convenzione con lo Stato o gli Enti locali; autorizzata: è la scuola materna che ottiene l'autorizzazione da parte del Dirigente Scolastico pubblico competente per il territorio; pareggiata: è la scuola che rilascia un titolo di studio con valore legale, gestita da un ente pubblico territoriale (regione, Provincia, Comune) o da un ente ecclesiastico.

Il riconoscimento del servizio agli effetti della carriera è regolato dal decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; detto decreto legislativo, all'art. 485, commi 1 e 3, stabilisce che il servizio prestato presso le scuole statali, pareggiate e parificate (non paritarie) è riconosciuto come servizio di ruolo ai fini giuridici ed economici per intero per i primi quattro anni e per i due terzi per il periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo.

Quando i docenti entrano nel circuito delle scuole statali, il servizio di insegnamento prestato nelle scuole paritarie private è riconosciuto pienamente dall'Ufficio Scolastico Provinciale nell'ambito delle graduatorie ad esaurimento per il ruolo e per le nomine a tempo determinato; **dopo l'assunzione in ruolo a tempo indeterminato ai docenti non viene più valutato lo stesso servizio di insegnamento che ha permesso loro di ottenere l'immissione in ruolo.**



È tutto ben specificato nel CCNI della mobilità 2016/2017.

Infatti, nel contratto sulla mobilità nella premessa alle note comuni alle tabelle dei trasferimenti a domanda e d'ufficio e dei passaggi di ruolo e di cattedra dei docenti, è **scritto con assoluta chiarezza che il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile** in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera. È fatto salvo il riconoscimento del servizio prestato fino al 31.8.2008 nelle scuole paritarie primarie che abbiano mantenuto lo status di parificate congiuntamente a quello di paritarie e del servizio comunque prestato nelle scuole paritarie dell'infanzia comunali.(all.1)

Quindi, **il servizio prestato nelle scuole secondarie paritarie o legalmente riconosciute, non ha nessun valore di punteggio per la mobilità a domanda, d'ufficio e per le graduatorie interne d'Istituto, in quanto non sono servizi riconosciuti ai fini della ricostruzione della carriera.** Mentre, per i docenti di infanzia e primaria il servizio prestato nella scuola paritaria primaria vale punteggio per la mobilità solo se prestato entro il 31 agosto 2008. Questo è dovuto al fatto che fino alla data suddetta, continuano ad applicarsi le norme previste dal Testo Unico all'art.485 e agli artt. 2 e 3 del D.L. 370/70.

Per cui se, per esempio, un docente della primaria avesse svolto del servizio pre ruolo in una scuola paritaria nell'anno scolastico 2009/2010, non può inserirlo nell'allegato D per l'anzianità del servizio. Mentre, il servizio prestato nelle scuole paritarie d'istruzione secondaria il punteggio non vale a prescindere dall'anno in cui è stato prestato.

La legge n.62/2000, citata da parte ricorrente, recante «*Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione*» all'art.1 recita: «il sistema nazionale d'istruzione, fermo restando quanto previsto dall'art. 33, secondo comma, della Costituzione, è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali. (all.2)

Suddetta legge sulla Parità Scolastica, quindi, ha, unicamente, statuito che le vigenti quattro tipologie di scuole non statali (autorizzate, parificate, legalmente riconosciute e pareggiate) sono state sostituite con l'unica categoria di Scuola Paritaria, riconosciuta dal MIUR, senza in alcun modo, però, disciplinare il riconoscimento del servizio pre-ruolo ai fini della ricostruzione della carriera; tant'è vero che, come già specificato poco sopra, nelle Note Comuni alle Tabelle di valutazione dei titoli e dei servizi del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo per la Mobilità del personale docente 2016-2017, siglato dal MIUR e dalle Organizzazione Sindacali, si legge: "**il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera**".



Inconferente, appare anche il riferimento, di parte ricorrente, alla **legge 20/08/2001 n. 333**, con la quale è stato convertito in legge il D.L. n. 255/01, che all'art. 2 comma 2 prevede che: *"il personale già inserito nelle graduatorie permanenti che intende aggiornare il proprio punteggio e quello che chiede l'inserimento per la prima volta è graduato, nell'ambito del proprio scaglione, in base ai titoli posseduti, da valutare secondo le disposizioni (della tabella di cui all'allegato A annesso al regolamento). I servizi di insegnamento prestati dal 1° settembre 2000 nelle scuole paritarie (di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62), sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali".* (all.3)

È evidente che il riferimento e la possibilità di valutazione è esclusivamente per il personale inserito nelle GAE, non ancora in ruolo, al solo fine di aggiornare il proprio punteggio.

Quindi, la ricorrente, non può chiedere il riconoscimento del servizio pre-ruolo prestato nelle scuole paritarie ai fini del calcolo del punteggio per la mobilità.

Dato per accertato che il punteggio base della ricorrente è pari a 15 punti, pare opinabile la rivendicazione di una sede di servizio diversa da quella assegnatale.

Si precisa, che parte ricorrente partecipa ai movimenti di mobilità con un punteggio pari a 21 punti (15 + 6) **solo per il comune di ricongiungimento con il coniuge**, ossia Cavallino, indicato con il codice – C377. (si allega copia della domanda della ricorrente-all.4).

Il sistema verifica se nel comune di ricongiungimento vi sia una disponibilità relativa alla propria classe di concorso (ricordiamo che per il comune di ricongiungimento si partecipa con il punteggio di base + 6 punti), se tale disponibilità non sussiste, verifica le disponibilità sul resto dell'ambito e a seguire su tutti gli ambiti indicati in ordine di preferenza ma non più con il punteggio base aumentato dei 6 punti validi per il ricongiungimento, solo con il punteggio di base.

Pertanto, nel caso che ci occupa, il sistema dopo aver verificato che, con il punteggio 21+6, presso il Comune di Cavallino, non erano presenti posti disponibili, ha continuato la ricerca di una sede disponibile tra quelle indicate dalla ricorrente, considerando il punteggio di 21 punti, non più di 27.

Inoltre, si fa presente che controparte, nel proprio ricorso, non ha affatto indicato quali siano gli altri docenti che, nella medesima procedura di mobilità e nella medesima fase di



assegnazione ambito nazionale e con posizione largamente peggiore rispetto alla propria, sarebbero stati assegnati agli ambiti dalla stessa oggi reclamati.

Il sistema informatico ministeriale ha indubbiamente effettuato l'assegnazione dei posti disponibili effettuando una selezione in ordine al punteggio ed all'ordine di preferenza espresso dai docenti da assegnare.

Non si vede, pertanto, dove vi sia stata la lesione del diritto della ricorrente.

Lo stesso procedimento è stato adottato dal sistema in merito a tutte le altre preferenze espresse da controparte in merito anche all'indicazione delle province .

Inoltre, dall'esame del bollettino dei trasferimenti per la scuola secondaria di II grado dell'UST di Lecce (all. 5) non risulta alcuna violazione del punteggio di graduatoria e delle precedenze in danno dell'odierna ricorrente.

Infatti, tolte le precedenze e le assegnazioni avvenute in fasi antecedenti la fase C, l'ultimo movimento di assegnazione ambito nazionale, sempre con riferimento alla provincia di Lecce, per la classe di concorso A019, ha interessato docenti con un punteggio maggiore di quello vantato dalla docente Fontò.

Pertanto, se l'ill.mo Giudice adito ritenesse il contrario, ossia l'esistenza della lesione del diritto della ricorrente, nonostante la corretta valutazione della domanda e, quindi, l'attribuzione di punti 21 (o di 27 punti solo per il ricongiungimento nel comune di Cavallino), occorrerebbe verificare la posizione di tutti i docenti assunti sugli ambiti oggetto della richiesta dell'attuale ricorrente, nonché **estendere agli stessi il contraddittorio.**

Si ribadisce, infatti, che in merito alla contestata mancata assegnazione della ricorrente presso l'Ambito 0017 per la Puglia o ambiti vicini, controparte, nel proprio ricorso, non ha affatto indicato quali siano gli altri docenti che, nella medesima procedura di mobilità e nella medesima fase di assegnazione ambito nazionale e con posizione largamente peggiore rispetto alla propria, sarebbero stati assegnati al detto Ambito o ad ambiti successivi.

E' indubbio che, dall'eventuale accoglimento del ricorso, scaturirebbero effetti ricadenti in danno di tali docenti di cui è evidente il contrapposto interesse di rappresentare le ragioni di tutela della propria individuale.

Ferma restando la su citata eccezione preliminare in merito alla lesione del diritto degli eventuali contro interessati, passando ad analizzare il merito della questione, si fa osservare quanto segue.



Le operazioni di mobilità, per l'a.s. 2016/2017, prevedono due fasi distinte. **Nella prima fase (A dell'art 6 del CCNI)** si effettuano i trasferimenti dei docenti all'interno delle singole province, con la consueta mobilità da scuola a scuola. **Nella seconda fase (B, C e D dell'art. 6 del CCNI)** si effettuano i movimenti dei docenti tra province, con trasferimenti tra ambiti territoriali.

Per quest'ultima, fase straordinaria di mobilità, prevista dalla legge 107/15 su tutti i posti vacanti e disponibili e su tutto il territorio nazionale, **sono state previste tre fasi:**

FASE B

Docenti assunti entro il 2014/15 (sottofasi B1 e B2)

Hanno inoltrato domanda (in deroga al vincolo triennale) per partecipare a questa fase i docenti assunti entro il 2014/15. Tali docenti hanno potuto inoltrare domanda di trasferimento e/o passaggio (sia di cattedra che di ruolo) tra province diverse. Per tali docenti la domanda è stata facoltativa. Hanno potuto scegliere all'interno del modulo domanda minimo un ambito e fino a 100. Così anche per il numero di province. Il docente che abbia espresso anche solo un ambito non è soggetto a trasferimento d'ufficio sugli altri ambiti non espressi. Se non ottiene trasferimento/passaggio per gli ambiti richiesti, rimane nella scuola in cui è attualmente in servizio. Non perde quindi l'attuale titolarità. Nel caso abbia espresso un solo ambito potrà ottenere la titolarità in una delle scuole incluse nell'ambito. Se ha espresso più ambiti, ferma restante la possibilità di titolarità per le scuole del primo ambito, a partire dal secondo ambito la titolarità è solo su ambito.


Nel caso abbia prodotto movimento provinciale (Fase A) e interprovinciale (Fase B) prevarrà quest'ultimo.

Docenti neo assunti l'1/9/2015 dalle fasi B e C del Concorso 2012 (sottofase B3)

Hanno inoltrato domanda per partecipare alla fase B anche i docenti neo assunti l'1/9/2015 dalle fasi B e C del Concorso 2012. Tali docenti hanno potuto inoltrare domanda di trasferimento per l'assegnazione definitiva di un ambito nella provincia di assunzione. La titolarità è solo su ambito. Nel caso non abbiano prodotto domanda verrà assegnato loro d'ufficio un ambito tra quelli presenti nella provincia di assunzione.

FASE C

Hanno inoltrato domanda per l'assegnazione definitiva di un ambito a livello nazionale i docenti neo assunti l'1/9/2015 da GAE nelle fasi B e C del piano di assunzioni. La titolarità sarà solo su ambito. I docenti che non abbiano indicato tutti gli ambiti nazionali e tutte le province (100+100), qualora non saranno soddisfatti nelle preferenze indicate verranno trasferiti a partire dalla provincia del primo ambito indicato. Il trasferimento, anche in quest'ultimo caso, terrà comunque conto del punteggio del docente. I docenti che non



abbiano presentato domanda saranno invece trasferiti con punti 0 e verranno trattati a partire dalla provincia di nomina.

FASE D


Hanno inoltrato domanda (in deroga al vincolo triennale) per partecipare a questa fase i docenti neo assunti l'1/9/2015 da GAE e da CONCORSO nelle fasi 0 e A del piano di assunzioni e i docenti neo assunti da fase B e C dal concorso 2012 del piano di assunzioni. Hanno potuto richiedere trasferimento tra province diverse. La titolarità sarà solo su ambito. Per tali docenti la domanda è stata facoltativa. Hanno potuto scegliere all'interno del modulo domanda minimo un ambito e fino a 100. Così anche per il numero di province. Il docente che abbia espresso anche solo un ambito non è soggetto a trasferimento d'ufficio sugli altri ambiti non espressi. Se non ottiene trasferimento per gli ambiti richiesti, rimane nella scuola che avrà ottenuto nella FASE A provinciale (per i docenti di fase 0 e A del piano di assunzioni) e B3 provinciale (per i docenti assunti in fase B e C dal concorso 2012 del piano di assunzioni). Non perde quindi la titolarità (su scuola o su ambito) assegnata in fase A. Se otterranno trasferimento interprovinciale e indipendentemente dal numero di ambiti espressi nella domanda (quindi anche solo per il primo ambito), la titolarità sarà su ambito. Nel caso il trasferimento interprovinciale verrà soddisfatto prevarrà sull'assegnazione della sede provinciale ottenuta in fase A o B3.

Semplificando, si precisa che alla fase interprovinciale partecipano i docenti che non sono "neoassunti", essendo stati immessi in ruolo entro l'anno scolastico 2014/2015.

Alla fase "nazionale" partecipano, invece, i docenti neo immessi in ruolo ai sensi della legge 107/2015, come l'odierna ricorrente, ovviamente nel rispetto del punteggio di graduatoria e delle precedenzae.

Nell'assegnazione dell'Ambito, sempre in base al rispetto del punteggio di graduatoria e delle precedenzae, si sono analizzate le disponibilità di posti negli ambiti indicati dai docenti e solo **ove non vi fosse disponibilità negli stessi** i docenti sono stati coinvolti nel movimento su tutto il territorio nazionale.

Preme precisare, che il piano di assunzione straordinario, nonché le modalità di attuazione dello stesso, previsti dalla Legge 107/2015, erano già a conoscenza della ricorrente al momento della sottoscrizione del contratto a tempo indeterminato. Pertanto, la stessa, come tutti i docenti assunti per effetto del medesimo piano straordinario di assunzione, sottoscrivendo il contratto de quo, ha accettato esplicitamente il rischio e la possibilità di un'assegnazione su un ambito territoriale anche distante dalla propria residenza.



Infatti, analizzando la **legge n. 107/2015 (art. 1- comma 73)** emerge chiaramente che il personale docente già assunto in ruolo a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore della medesima legge, conserva la titolarità della cattedra presso la scuola di appartenenza. Al personale docente assunto nell'anno scolastico 2015/2016, mediante le procedure di cui all'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto legislativo in merito all'attribuzione della sede durante l'anno di prova e alla successiva destinazione alla sede definitiva.

Sempre nel testo della legge n. 107/2015 si legge (art. 1- comma 98) che al piano straordinario di assunzioni (previsto con il precedente comma 95) "si provvede secondo le modalità e le fasi, in ordine di sequenza, di seguito indicate:

a) i soggetti di cui al comma 96, lettere a) e b), sono assunti entro il 15 settembre 2015, nel limite dei posti vacanti e disponibili in organico di diritto di cui al primo periodo del comma 95, secondo le ordinarie procedure di cui all'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, di competenza degli uffici scolastici regionali; b) in deroga all'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i soggetti di cui al comma 96, lettere a) e b), che non risultano destinatari della proposta di assunzione nella fase di cui alla lettera a) del presente comma, sono assunti, con decorrenza giuridica al 1° settembre 2015, nel limite dei posti vacanti e disponibili in organico di diritto che residuano dopo la fase di cui alla lettera a), secondo la procedura nazionale di cui al comma 100; c) in deroga all'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i soggetti di cui al comma 96, lettere a) e b), che non risultano destinatari della proposta di assunzione nelle fasi di cui alle lettere a) o b) del presente comma, sono assunti, con decorrenza giuridica al 1° settembre 2015, nel limite dei posti di cui alla Tabella 1, secondo la procedura nazionale di cui al comma 100".

(art. 1 comma 99). "Per i soggetti assunti nelle fasi di cui alle lettere b) e c) del comma 98, l'assegnazione alla sede avviene al termine della relativa fase, salvo che siano titolari di contratti di supplenza diversi da quelli per supplenze brevi e saltuarie. In tal caso l'assegnazione avviene al 1° settembre 2016, per i soggetti impegnati in supplenze annuali, e al 1° luglio 2016 ovvero al termine degli esami conclusivi dei corsi di studio della scuola secondaria di secondo grado, per il personale titolare di supplenze sino al termine delle attività didattiche. La decorrenza economica del relativo contratto di lavoro consegue alla presa di servizio presso la sede assegnata".

(art. 1- comma 100). "I soggetti interessati dalle fasi di cui al comma 98, lettere b) e c), se in possesso della relativa specializzazione, esprimono l'ordine di preferenza tra posti di sostegno e posti comuni. Esprimono, inoltre, l'ordine di preferenza tra tutte le



province, a livello nazionale. In caso di indisponibilità sui posti per tutte le province, non si procede all'assunzione. All'assunzione si provvede scorrendo l'elenco di tutte le iscrizioni nelle graduatorie, dando priorità ai soggetti di cui al comma 96, lettera a), rispetto agli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento e, in subordine, in base al punteggio posseduto per ciascuna classe di concorso.

(art. 1- comma 101) "Per ciascuna iscrizione in graduatoria, e secondo l'ordine di cui al comma 100, la provincia e la tipologia di posto su cui ciascun soggetto è assunto sono determinate scorrendo, nell'ordine, le province secondo le preferenze indicate e, per ciascuna provincia, la tipologia di posto secondo la preferenza indicata".

Infine, la legge 107/2015 all'art. 1, comma 102 afferma: "I soggetti di cui al comma 98, lettere b) e c), **accettano espressamente la proposta di assunzione...**".

Pertanto, si ribadisce che i docenti assunti con il piano di assunzione straordinario, previsto dalla legge 107/2015, hanno liberamente e volutamente sottoscritto il contratto a tempo indeterminato con il MIUR secondo le condizioni e le procedure indicate nella medesima legge, accettandone, conseguentemente, tutte le conseguenze, ivi compresa la possibilità di ottenere una sede di servizio lontana dal proprio luogo di residenza e dalla propria famiglia.(all.6)

In merito al **periculum in mora** si precisa che il presupposto del danno grave ed irreparabile non è dimostrato nel ricorso; per consolidata giurisprudenza (cfr. Tribunale Lavoro Bari, Presidente M.G. de Ceglie, ordinanza del 2 agosto 2012; Tribunale Lavoro Bari, Giudice dott. Luigi Pazienza, ordinanza del 12 agosto 2012), sul ricorrente grava l'onere di provare la sussistenza di un danno grave e irreparabile in relazione al tempo necessario per la definizione del giudizio ordinario.

Perché possa ritenersi la sussistenza del suddetto requisito non è sufficiente fare ricorso a parametri tipizzati o stereotipati, ma occorre l'allegazione – suffragata successivamente dall'accertamento - sia pure sulla base di una cognizione sommaria di elementi di valutazione specifici riferiti alla situazione concreta sottoposta all'esame del Giudice (v. Ordinanza n. 11758/09 Tribunale di Lecce, sez. Lavoro).

La ricorrente non ha sostenuto la domanda di intervento cautelare con la dimostrazione dell'imminenza e irreparabilità del pregiudizio determinato dall'eventuale mancato trasferimento nella provincia di Lecce, considerato che, quanto al *periculum in mora*, di norma, il danno assume rilievo in sede cautelare solo quando si determina una sopravvenuta situazione di sofferenza economica che modifica il preesistente status del lavoratore.



La ricorrente, si ribadisce, è titolare di un contratto a tempo indeterminato; contratto dalla stessa sottoscritto con la consapevolezza dell'eventualità reale di un trasferimento fuori dalla provincia di residenza, così come ben evidenziato dalla legge n.107/2015.

Pertanto, la sig.ra Tarantino, firmando il contratto de quo, si è assunta il rischio di un trasferimento che non era delineato solo come possibile, ma quasi del tutto probabile.

Alla luce di tali coordinate ermeneutiche si può ben affermare che non sussiste, nel caso che ci occupa, la prova di un pregiudizio irreparabile.

CONCLUSIONI

Voglia l'onorevole Tribunale adito:

contrariis reiectis


- rigettare in toto le richieste avanzate da parte ricorrente con riconoscimento della piena legittimità degli atti posti in essere dall'Amministrazione convenuta.
- condannare controparte alla rifusione delle spese del presente giudizio che si reclamano ex comma 42, art. 4 della L. 12.11.2011 n. 183 nella misura corrispondente alla tariffa vigente per gli avvocati detratto il 20% degli onorari di avvocato ivi previsti.

Si producono i seguenti atti:

1. CCNI mobilità 2016/2017- Note Comuni;
2. Estratto legge n. 62/2000;
3. Estratto legge n. 333/2001;
4. Domanda di trasferimento della ricorrente.
5. Bollettino dei trasferimenti della scuola di II grado della prov. di Lecce;
6. Estratto Legge n. 107/2015.

Lecce, 15/09/2016

Il Rappresentante della P.A.
(Dott. Luigi FRIGOLI)



Il rappresentante della P.A.
(Dott.ssa Rosa TANZARELLA)



Q. 11403/16 FONTÒ BARBARA c/ MIUR

11403/16 r.g.



TRIBUNALE DI LECCE
Sezione Lavoro

Il Giudice del Lavoro, a scioglimento della riserva presa all'udienza del 20.9.16, ciò limitatamente alla necessità di decidere nel contraddittorio di docenti "controinteressati" all'accoglimento della domanda cautelare della ricorrente (e cioè docenti già assunti ed assegnati a sedi di ambito tra quelle rivendicate da ricorrente),

dispone, ritenuto necessario, che a cura della ricorrente Fontò Barbara si richieda la pubblicazione, a valere ex art. 151 c.p.c. quale notifica, sul sito internet del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca del ricorso cautelare depositato il 30.8.16, della memoria difensiva depositata all'udienza del 20.9.16 nell'interesse del Ministero suddetto e del presente provvedimento; pubblicazione da effettuarsi entro il 21.10.16; fissa udienza per discussione al 4.11.16 ore 11.00.

Si comunichi.

Lecce, 7.10.16.

IL GIUDICE DEL LAVORO

Dott. Luca Buccheri

P3 < / OK

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

7 OTT 2016

Lecce,

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO F2

(Ser. GERARDI)